



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Approvato con determina del Consiglio di Amministrazione in data 07/12/2023

SOMMARIO

1. Definizioni.....	4
2. Premesse.....	5
2.1. Attività.....	5
2.2. Corporate governance.....	7
2.3. Sistema di controllo interno.....	7
3. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	8
3.1. Principi generali.....	8
3.2. Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi.....	8
3.3. Sistema sanzionatorio ai sensi del Decreto.....	19
3.4. Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto.....	20
3.5. Reati nella forma tentata.....	21
3.6. Reati commessi all'estero.....	21
4. Il Modello di Coop Noncello.....	22
4.1. Adozione e aggiornamenti.....	22
4.2. Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione e aggiornamento del Modello 22	
4.3. I Destinatari del Modello.....	23
4.4. Costruzione e conseguente aggiornamento del Modello.....	23
4.5. La mappa delle attività “sensibili”.....	25
4.6. Struttura del Modello di Coop Noncello.....	25
5. L'Organismo di Vigilanza di Coop Noncello.....	26
5.1. Composizione e nomina.....	26
5.2. Requisiti dei membri dell'O.d.V.....	26

5.3.	Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza.....	27
5.4.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	29
5.5.	Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza.....	29
5.6.	Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	30
5.7.	Whistleblowing - Tutela del dipendente o del collaboratore che segnala illeciti (art. 6, comma 2-bis del Decreto).....	32
6.	Formazione e informazione.....	33
6.1.	Disposizioni generali.....	33
6.2.	Informativa ai Terzi Destinatari.....	33
7.	Sistema disciplinare e sanzionatorio.....	34
7.1.	Profili generali.....	34
7.2.	Sanzioni nei confronti dei Dipendenti.....	34
7.3.	Sanzioni nei confronti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.....	36
7.4.	Sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari.....	36

1. Definizioni

1.1. Nel presente Modello Organizzativo, ai seguenti termini in lettera maiuscola saranno attribuiti i significati qui di seguito specificati:

- (a) **Attività Sensibili:** le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei Reati;
- (b) **CCNL:** il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato da Coop Noncello;
- (c) **Codice Etico:** il codice etico adottato da Coop Noncello, come eventualmente modificato o integrato in data successiva;
- (d) **Collaboratori e/o Consulenti:** i soggetti che intrattengono con Coop Noncello rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale di carattere non subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano Coop Noncello di fronte ai terzi;
- (e) **Decreto o D.lgs. 231/2001:** il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, nel contenuto di tempo in tempo vigente;
- (f) **Dipendenti:** le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione di Coop Noncello¹, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con Coop Noncello stessa;
- (g) **Ente:** persone giuridiche, società e associazioni, anche prive di personalità giuridica;
- (h) **Fornitori:** coloro che forniscono beni o servizi a Coop Noncello;
- (i) **Modello o Modello Organizzativo:** il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001;
- (j) **Organismo di Vigilanza, Organismo ovvero O.d.V.:** l'organismo di Coop Noncello dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di segnalarne le esigenze di aggiornamento all'Organo Amministrativo;
- (k) **Organo Amministrativo:** l'organo amministrativo in carica di Coop Noncello;

¹ Art. 5.1, lett. a) e b) del D.lgs. 231/2001.

- (l) **Pubblica Amministrazione, P.A. o Enti Pubblici:** la pubblica amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- (m) **Reati:** i reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001;
- (n) **Coop Noncello** ovvero la **Cooperativa:** COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale Imp. Sociale O.N.L.U.S., con sede legale in Roveredo in Piano (Pordenone), via dell'Artigianato n. 20.

2. Premesse

2.1. Attività

COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale Imp. Sociale O.N.L.U.S., con sede legale in Roveredo in Piano (Pordenone), via dell'Artigianato n. 20, (di seguito "**Coop Noncello**" ovvero la "**Cooperativa**") è retta dai principi della mutualità prevalente, senza finalità di lucro e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale delle persone, attraverso lo svolgimento di attività diverse, ma comunque dirette all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nell'ambito di progetti di occupazione finalizzati alla promozione del benessere e della salute di tali persone, in ossequio alla vigente legislazione europea, nazionale e regionale.

L'attività si articola anche tramite la gestione di servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari in modo che sia garantito l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della Legge 381/1991, nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, nonché le finalità solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.lgs. 112/2017.

Coop Noncello può anche, stabilmente o temporaneamente, assumere da Amministrazioni statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni, aziende sanitarie, comunità montane, da qualsiasi ente pubblico nonché da qualsiasi committente, anche privato, l'appalto di servizi e l'esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere, nei settori sopra indicati, da affidare per la relativa esecuzione ai Soci.

Coop Noncello è stata costituita allo scopo di ottenere per i suoi soci, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali, tramite la gestione in forma associata dell'azienda e la collaborazione allo sviluppo del movimento cooperativo.

Essa aderisce ai principi della cooperazione fondati sulla mutualità, solidarietà e democrazia, e l'adozione del presente Modello ai sensi del Decreto costituisce uno degli strumenti posti in essere dall'azienda al fine di garantire la diffusione e l'osservanza di principi, norme e *standard* generali di comportamento atti alla salvaguardia dei propri valori etici.

Nel contesto di cui sopra, e ai sensi del proprio statuto sociale, Coop Noncello svolge prevalentemente le seguenti attività:

- (a) pulizie generali e speciali, civili, industriali, sanitarie e per industrie alimentari;
- (b) pulizie di strade ed aree pubbliche, sgombrò neve;
- (c) raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di ogni genere e provenienza, anche pericolosi, e anche di origine ospedaliera;
- (d) lavori, manutenzioni e gestioni nei settori edili, stradali, meccanici, energetici e delle comunicazioni;
- (e) installazione e manutenzione di segnaletica stradale, nonché gestione di parcheggi e autorimesse;
- (f) interventi di arredo urbano, realizzazione e manutenzione di aree verdi, sfalcio di erba, diserbo, giardinaggio, potatura anche in altezza, abbattimento piante e piantumazione;
- (g) gestione di parchi e riserve naturali, impianti sportivi e ricreativi;
- (h) gestione di laboratori protetti in cui si svolgono attività artigianali di produzione, lavoro e servizio in vari campi di attività;
- (i) costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di centri di raccolta e riutilizzo, impianti di compostaggio, impianti di smaltimento, impianti di trattamento e ricondizionamento per ogni tipo e specie di rifiuti;
- (j) gestione di servizi mortuari, compreso il trasporto salme e parti anatomiche riconoscibili con idonei mezzi.

Lo statuto sociale prevede altresì che la Cooperativa, per il perseguimento dell'oggetto sociale come sopra delineato, possa, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico – quindi con esclusione delle attività indicate negli artt. 106 e 113 del D.lgs. 385/1993 e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.lgs. 58/1998 – possa compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali, e può svolgere qualunque altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sopra elencati e quant'altro utile o necessario al fine di diffondere i principi della cooperazione mutualistica.

Pertanto, la *mission* di Coop Noncello è quella di favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in qualità di soci, delle persone in cerca di occupazione, dei lavoratori in genere e, per le attività funzionalmente connesse, dei soggetti svantaggiati utenti dei servizi socio assistenziali, tramite la gestione, in forma associata delle attività oggetto della stessa.

2.2. Corporate governance

Il sistema di *corporate governance* di Coop Noncello risulta così articolato:

- (a) assemblea dei soci, competente a deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge e dallo statuto sociale;
- (b) organo amministrativo, attualmente costituito da un consiglio di amministrazione, cui spettano, nei limiti di legge e dello statuto, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Cooperativa;
- (c) collegio sindacale, avente il compito di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento, nonché di assolvere tutte le altre funzioni a esso attribuite dalla legge.

Si segnala, in particolare, che:

- (1) il consiglio di amministrazione attualmente in carica è composta da n. 10 membri, di cui tre legali rappresentanti, ossia il presidente e due vice presidenti;
- (2) a nessuno degli altri n. 7 consiglieri diversi dal presidente e dal vice presidente risultano attribuiti poteri delegati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2381 c.c.;
- (3) il collegio sindacale è attualmente composto da n. 3 sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e n. 2 ulteriori sindaci supplenti;
- (4) non è stato nominato un soggetto incarico della revisione legale dei conti;
- (5) risultano in essere n. 4 procure speciali;
- (6) quanto alla *compliance* al Decreto, alla data di adozione del presente Modello risulta in carica un Organismo di Vigilanza collegiale.

2.3. Sistema di controllo interno

Nella costruzione del Modello si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione di Coop Noncello che ne garantiscono il funzionamento, e segnatamente di:

- (a) statuto sociale, che include le previsioni relative, tra l'altro, al governo societario, volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- (b) Codice Etico che è parte del presente Modello, costituito da un insieme di regole di comportamento a carattere generale che tutti i soggetti interni e esterni a Coop Noncello, che abbiano direttamente o indirettamente una relazione con la stessa, dovranno rispettare, e la cui violazione comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare di cui al presente Modello;
- (c) sistema costituito da procedure, regolamenti, istruzioni e prassi operative interne, come tempo per tempo vigenti, il tutto finalizzato a regolamentare taluni processi rilevanti nonché a fornire modalità operative e presidi di

controllo per il corretto, efficace ed efficiente svolgimento delle attività aziendali.

3. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

3.1. Principi generali

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli Enti in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i "**Soggetti Apicali**");
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore "amministrativa", presenta alcuni caratteri della responsabilità penale perché:

- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale nel corso di un procedimento nell'ambito del quale all'Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all'imputato.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella penale (individuale) dell'autore del reato stesso: tanto la persona fisica quanto l'Ente potranno pertanto essere sottoposti a giudizio penale.

3.2. Il "catalogo" dei reati e degli illeciti amministrativi

La responsabilità dell'Ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) o illeciti amministrativi espressamente previsti dal legislatore nel Decreto. In particolare, sono rilevanti le fattispecie di cui al presente paragrafo.

(a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

- truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-*ter* c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.).

(b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);

- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).
- (c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
 - tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
 - delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a, numero 5, c.p.p.).
- (d) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del Decreto)
- Peculato (art. 314 c.p.);
 - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322-bis c.p.);
 - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).
- (e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- (f) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).
- (g) Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto)
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
 - formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
 - false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023).
- (h) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
 - circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-*bis*. 1 c.p.);
 - assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
 - organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*. 1 c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqües* c.p.);
 - finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinqües*. 1 c.p.);

- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*. 2 c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
 - atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
 - sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.);
 - istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
 - cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
 - cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
 - banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
 - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
 - impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. 342/1976);
 - danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. 342/1976);
 - sanzioni (art. 3 L. 422/1989);
 - pentimento operoso (art. 5 D.lgs. 625/1979).
 - convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 (art. 2).
- (a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).
- (b) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);

- tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
 - adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
- (c) Abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 58/1998);
 - manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 58/1998).
- (d) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- (e) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).
- (f) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*. 1 del Decreto)
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
 - frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.);
 - trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.).
- (g) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)
- Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, comma 1, lettera a-*bis* e comma 3, L. 633/1941);
 - gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-*bis* L. 633/1941);

- gestione abusiva di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure di opere dell'ingegno a contenuto letterario, scientifico, didattico, musicale (art. 171-ter L. 633/1941);
 - gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies L. 633/1941);
 - gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941).
- (h) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- (i) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
 - importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3-bis e 6, L. 150/1992);
 - scarico illecito (senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e/o superanti i limiti imposti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.lgs. 152/2006);
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, lett. a) e b), 3, 5 e 6, primo periodo, D.lgs. 152/2006);
 - bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006);

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006);
 - traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006);
 - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo, D.lgs. 152/2006);
 - superamento dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D.lgs. 152/2006);
 - cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993);
 - inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D.lgs. 202/2007);
 - inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D.lgs. 202/2007).
- (j) Impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis* 3-*ter* e 5, D.lgs. 286/1998)
 - lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, co. 12-*bis*, D.lgs. 286/1998)
- (k) Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.) [norma introdotta dal D.lgs. 21/2018 che ha contestualmente abrogato l'art. 3 L. 654/1975].
- (l) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
 - esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).
- (m) Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-*bis*, D.lgs. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
 - dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000);
 - omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000);

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-*bis*, D.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000).

(n) Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto):

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* D.P.R. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* D.P.R. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973).

(o) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto):

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);

- ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
 - falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
 - violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
 - importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
 - uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
 - distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
 - contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.);
- (p) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto):
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
 - devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).
- (q) Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.lgs. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

3.3. Sistema sanzionatorio ai sensi del Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: (i) sanzioni pecuniarie, (ii) sanzioni interdittive, (iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, (iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità dell'ente e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- (a) l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- (b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive si concretizzano nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale, nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi, ovvero nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La confisca consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La pubblicazione della sentenza può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente

ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

3.4. Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

Il Decreto prevede che l'Ente non sia passibile di sanzione se provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo degli Enti nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati e efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli, e segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo amministrativo ha adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di tale modello di organizzazione, gestione e controllo e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo di vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza in ordine al modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di

direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato e efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3.5. Reati nella forma tentata

L'articolo 26 del Decreto prevede che nel caso di reato tentato sia le sanzioni pecuniarie - quanto al relativo importo - sia quelle interdittive - quanto al periodo della relativa validità - siano soggette a riduzione da un terzo alla metà.

Secondo l'articolo 56, comma 1, del codice penale commette un tentativo colui che *“compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto [ma] l'azione non si compie o l'evento non si verifica”*.

Infine, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Decreto l'ente *“non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”*.

3.6. Reati commessi all'estero

In via di premessa, giova richiamare il dettato dell'articolo 6, secondo comma, del codice penale secondo cui un *“reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”*.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto *“gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto”*.

Quanto sopra a condizione che:

- ricorrano i presupposti per l'irrogazione nei confronti dell'ente delle sanzioni previste dal Decreto per i reati commessi nel territorio italiano, come descritti anche nella presente Parte Generale e;
- ricorrano i casi e le condizioni di cui agli articoli 7 (Reati commessi all'estero), 8 (Delitto politico commesso all'estero), 9 (Delitto comune del cittadino all'estero) ovvero 10 (Delitto comune dello straniero all'estero) del codice penale.

Il comma 2 dell'art. 4 del Decreto prevede infine che *“nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo”*.

4. Il Modello di Coop Noncello

4.1. Adozione e aggiornamenti

Coop Noncello ha formalmente adottato il presente Modello di Organizzazione e il relativo Codice Etico.

Le modifiche e le integrazioni al Modello potranno essere apportate con le stesse formalità con le quali è avvenuta l'iniziale approvazione del Modello stesso, anche su suggerimento dell'Organismo di Vigilanza, che contribuisce, tra l'altro, a curarne l'aggiornamento.

L'Organo Amministrativo della Cooperativa, ovvero gli organi interni della stessa a ciò deputati, secondo i casi, assumeranno deliberazioni e determinazioni circa l'attuazione del Modello mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso, il tutto anche in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, e secondo le linee di indirizzo eventualmente indicate da quest'ultimo.

4.2. Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione e aggiornamento del Modello

Con l'adozione del Modello e il suo aggiornamento, Coop Noncello si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto di Coop Noncello, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. "aree sensibili", di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni "amministrative" irrogabili a Coop Noncello;
- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza da Coop Noncello, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire a Coop Noncello di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine di Coop Noncello.

4.3. I Destinatari del Modello

I principi e le disposizioni del presente documento dovranno essere osservati dai seguenti soggetti (i "**Destinatari**"):

- consiglio di amministrazione e collegio sindacale di Coop Noncello, nonché eventuali ulteriori organi di controllo, se nominati;
- Dipendenti di Coop Noncello, inclusi i dirigenti ove vi siano dipendenti con tale inquadramento nell'organigramma aziendale;
- clienti di Coop Noncello, ossia da tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscano dei servizi erogati da Coop Noncello nell'ambito della propria attività;

- Consulenti, Collaboratori, Fornitori ed eventuali *partner* commerciali, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

4.4. Costruzione e conseguente aggiornamento del Modello

Al fine di adeguarsi al dettato normativo previsto dal Decreto, è stata effettuata un'approfondita analisi finalizzata all'aggiornamento del Modello Organizzativo di Coop Noncello.

In particolare, il profilo metodologico sottostante l'elaborazione del Modello organizzativo può essere così sintetizzato:

- *Fase I: raccolta ed analisi della documentazione aziendale;*
- *Fase II: identificazione ed esame analitico delle aree sensibili;*
- *Fase III: individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti;*
- *Fase IV: definizione di standard di comportamento e di controllo;*
- *Fase V: predisposizione del Modello Organizzativo.*

Di seguito sono sinteticamente descritte le attività svolte nel corso di ciascuna fase.

(a) Fase I: raccolta ed analisi della documentazione aziendale

Nella Fase I si è proceduto ad analizzare i più rilevanti documenti aziendali. Tale documentazione è stata esaminata al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività societaria, nonché di effettuare una preliminare identificazione delle funzioni responsabili dei singoli processi aziendali.

(b) Fase II: identificazione ed esame analitico delle aree sensibili

La predisposizione del Modello non può prescindere da un'attività di *risk assessment*, che consenta, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D.lgs. 231/2001, di "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati*" e di "*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

In questo contesto, è stata effettuata un'analisi dettagliata delle singole attività ed aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i Reati elencati nel Decreto da parte della Cooperativa, dei suoi organi amministrativi, dei Dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto.

L'identificazione delle aree di rischio è stata effettuata anche mediante incontri e colloqui con i responsabili delle attività sensibili ovvero con le

risorse aziendali dotate di una conoscenza dell'operatività di ciascun processo analizzato.

Il *risk assessment*, pertanto, ha permesso di individuare e valutare le aree di rischio previste dal D.lgs. 231/2001, inclusi i rischi connessi ai collaboratori esterni ed alle terze parti in genere, nonché illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa. La mappatura che costituisce il risultato di tale *risk assessment* è stata oggetto di analisi da parte di Coop Noncello prima dell'approvazione del presente Modello e, come tale, è da intendersi ricompresa nella documentazione che pertiene allo stesso.

Tale mappatura ha quale *output* tipico una matrice dei rischi che prende in considerazione ciascun Reato incluso tra le fattispecie presupposto del Decreto. La suddetta matrice ha una struttura di tipo binario ed è basata sulla formula $R = P \times M$, dove: R = rischio; P = probabilità di verificazione del reato; e M = *magnitudo* delle conseguenze pregiudizievoli (che indica l'entità delle conseguenze pregiudizievoli per la Cooperativa in caso di condanna per l'illecito dell'ente).

Una volta individuato l'indice di rischio mediante l'applicazione della citata formula, il rischio è sintetizzato facendo ricorso a tre categorie (rischio basso, rischio medio e rischio alto). A ciascuna delle tre categorie di rischio deve corrispondere una diversa reazione della Cooperativa, con un differente grado di specificità del presidio adottato per mitigare il rischio stesso.

(c) Fase III: individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti

Per ogni processo/attività sensibile individuati sono stati rilevati e preliminarmente valutati gli strumenti di controllo nonché gli elementi di *compliance* esistenti rispetto ai rischi/reato potenziali.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati presi a riferimento i seguenti presidi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità delle operazioni tramite adeguati supporti documentali e informativi;
- segregazione dei compiti.

(d) Fase IV: definizione di standard di comportamento e di controllo

In seguito, si è proceduto a definire *standard* di comportamento e di controllo per ciascuna attività.

Gli *standard* di comportamento e di controllo sono stati sottoposti, per opportuna valutazione ed approvazione, all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio e rappresentano le modalità più idonee a governare i profili di rischio precedentemente individuati.

(e) Fase V: predisposizione del Modello Organizzativo

Sulla base dei risultati delle precedenti fasi è stato predisposto il Modello Organizzativo di Coop Noncello, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati-presupposto e personalizzato alla realtà aziendale.

In questa fase Coop Noncello ha provveduto, tra l'altro, a:

- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- identificare i soggetti incaricati di vigilare sulla concreta applicazione del Modello (ossia, l'O.d.V.) con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- adottare il Codice Etico;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

4.5. La mappa delle attività "sensibili"

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono state individuate le attività "sensibili" nell'attività di Coop Noncello, tenendo conto dell'attuale operatività della stessa e della struttura organizzativa esistente. Tali attività "sensibili" includono le attività e i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto.

4.6. Struttura del Modello di Coop Noncello

Il Modello si compone della presente Parte Generale, nonché di talune Parti Speciali, finalizzate al presidio delle attività a rischio individuate e raggruppate per categoria di Reato.

5. L'Organismo di Vigilanza di Coop Noncello

5.1. Composizione e nomina

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto e tenuto conto delle caratteristiche della struttura organizzativa, Coop Noncello ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione dello stesso ad un Organismo di Vigilanza, che potrà avere composizione monocratica o collegiale secondo quanto di volta in volta determinato dall'Organo Amministrativo (ovvero, a scelta della Cooperativa, dall'assemblea dei soci in caso di organo amministrativo costituiti da un amministratore unico), con la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di individuare un esponente aziendale quale referente dell'organismo stesso (e invitato permanente alle relative riunioni). Il numero dei componenti l'Organismo di Vigilanza e la loro identificazione è rimessa all'Organo Amministrativo (ovvero,

a scelta della Cooperativa, all'assemblea dei soci in caso di organo amministrativo costituiti da un amministratore unico).

Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono state riconosciute come le più adeguate ad assumere il ruolo dell'O.d.V. in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione, e alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali, possiedono, altresì, quei requisiti soggettivi formali che garantiscono ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

L'Organo Amministrativo (ovvero, a scelta della Cooperativa, l'assemblea dei soci in caso di organo amministrativo costituiti da un amministratore unico) provvede alla nomina e al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera/determina: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, i cui curriculum vitae saranno messi a disposizione dei consiglieri di amministrazione.

Salva diversa specifica determinazione, l'Organismo di Vigilanza viene nominato per un periodo di tre anni, e i membri saranno rinnovabili nella carica senza limitazioni.

5.2. Requisiti dei membri dell'O.d.V.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

- autonomia e indipendenza: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia;

il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e di vincoli di dipendenza gerarchica con gli organi sociali e con il vertice di Coop Noncello;

l'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari";

- professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto e efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali;
- continuità d'azione: l'O.d.V. svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale;

- onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

5.3. Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo ha espressamente stabilito talune cause di ineleggibilità per i medesimi membri dell'O.d.V. Non possono dunque essere eletti a tale carica:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (1) a reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R.D. 267/1942;
 - (2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - (3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - (4) per un qualunque delitto non colposo, alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - (5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, così come riformulato del D.lgs. 61/2002;
 - (6) per un reato che implichi e abbia implicato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - (7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* D.lgs. 58/1998.

Su richiesta della Cooperativa, i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non trovarsi in

alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere decisa dall'Organo Amministrativo e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui, successivamente alla loro nomina:

- (a) siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri (1), (2), (3), (4), (5), (6) e (7) delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- (b) allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- (i) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da (1) a (7) che precedono circa le condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- (ii) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da (1) a (7) circa le condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- (iii) applicazione di una misura cautelare personale;
- (iv) applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni, decade con la data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio ed è rieleggibile.

La retribuzione dell'Organismo è determinata dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

5.4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per lo svolgimento dei relativi compiti, l'Organo Amministrativo attribuisce all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuo. L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati può avvalersi di tutte le funzioni aziendali e svolge attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;

- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti in Coop Noncello;
- segnalazione all'Organo Amministrativo degli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate.

5.5. Attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Organo Amministrativo e riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso una linea di *reporting* a cadenza annuale, nei confronti dall'Organo Amministrativo e del collegio sindacale (se nominato), attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'O.d.V. potrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con lo stesso; del pari, all'O.d.V. è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni dall'Organo Amministrativo stesso.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dall'Organo Amministrativo o dal collegio sindacale (se nominato) di Coop Noncello per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'O.d.V. (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

5.6. Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi in relazione al rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà assicurare la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'O.d.V.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, anche informatico, in conformità alle applicabili disposizioni in materia di *privacy*.

I flussi informativi nei confronti dell'O.d.V. si articolano in (i) segnalazioni e (ii) informative.

(i) Segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza di Coop Noncello ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni, qualora indirizzate all'Organismo di Vigilanza di Coop Noncello, potranno essere effettuate sia a mezzo posta sia via email, ai recapiti che saranno comunicati dall'O.d.V. dopo la relativa nomina, fermo restando che di tali recapiti dovrà essere data adeguata pubblicità all'interno dell'organizzazione aziendale.

L'Organismo di Vigilanza valuta e approfondisce tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione deve essere motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul sistema disciplinare e sanzionatorio.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Coop Noncello o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

(ii) Informative

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

I Destinatari del presente Modello, nello svolgimento della propria attività, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei

principi di controllo e comportamento previsti dalle Parti Speciali del Modello.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti Coop Noncello;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni a Coop Noncello, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato da Coop Noncello come di volta in volta eventualmente aggiornato.

In caso di informazioni o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'O.d.V.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo mediante le modalità e ai recapiti che lo stesso comunica dopo la sua nomina.

È responsabilità di Coop Noncello, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, predisporre un'apposita procedura per la definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo stesso in relazione alle Parti Speciali del Modello.

A titolo di esempio, oltre a quanto definito precedentemente, dovrà essere inviato all'Organismo quanto segue:

- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;

- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali violazioni delle regole di cui al Modello;
- accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

5.7. Whistleblowing - Tutela del dipendente o del collaboratore che segnala illeciti (art. 6, comma 2-bis del Decreto)

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis del Decreto, la Cooperativa istituisce e implementa canali di segnalazione interna e garantisce protezione contro eventuali atti ritorsivi a quanti ritengano di segnalare comportamenti o fatti che, a loro discrezionale giudizio, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare violazioni del Modello o condotte illecite integranti i reati presupposto della responsabilità degli enti.

Le segnalazioni effettuate tramite canali di segnalazione interna garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona segnalata e degli altri soggetti comunque coinvolti nella segnalazione che può essere resa in forma scritta o in forma orale.

È fatto divieto a Coop Noncello, e agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La materia è stata oggetto di innovazioni con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 avente a oggetto l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e nazionali. A mezzo di tale normativa si attua un rafforzamento delle tutele in favore delle persone che, nell'ambito dei contesti lavorativi pubblici e privati, segnalano, mediante plurimi sistemi messi a disposizione, le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato interessato. La normativa citata prevede altresì (artt. 4 e 5) la necessità di attivare il canale di segnalazione interno, mediante l'affidamento della relativa gestione ad una persona o a un ufficio interno ovvero ad un soggetto esterno.

Nel contesto di cui sopra, la Cooperativa si è dotata di un Regolamento concernente "SISTEMA DI SEGNALAZIONE INTERNA WHISTLEBLOWING", al quale qui si rimanda per ogni aspetto rilevante.

6. Formazione e informazione

6.1. Disposizioni generali

Coop Noncello intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano nell'ambito della sua attività.

Sessioni formative saranno organizzate periodicamente da Coop Noncello, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

6.2. Informativa ai Terzi Destinatari

Coop Noncello impone la conoscenza e l'osservanza del Modello, incluso il Codice Etico, tra i c.d. "**Terzi Destinatari**", ossia consulenti, collaboratori, fornitori, grossisti, *partner* commerciali e ulteriori soggetti esterni all'organigramma di Coop Noncello stessa ma che si trovino ad operare con, o per conto di, essa.

La diffusione del Modello è effettuata attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale ovvero, ove possibile, con l'esplicito riferimento all'interno dei contratti in merito all'esistenza del Modello e del Codice Etico. La diffusione del Modello, incluso il Codice Etico, potrà essere realizzata, tra l'altro, attraverso la pubblicazione della presente Parte Generale del Modello, nonché del Codice Etico, sul sito internet di Coop Noncello (www.cooponcello.it).

Ove possibile, Coop Noncello provvederà a inserire, nei contratti con i Terzi Destinatari con i quali si troverà ad operare, apposite clausole che prevedano la presa d'atto della esistenza del Modello e del Codice Etico ed eventualmente, in caso di inosservanza dei principi *ivi* stabiliti, la risoluzione di tali contratti.

7. Sistema disciplinare e sanzionatorio

7.1. Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e obblighi di comportamento previsti nel presente Modello. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione dell'O.d.V. della violazione del Modello da parte di un Dipendente, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a

quanto stabilito dal CCNL. Tale procedura di accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva, nonché della mancanza o del grado della colpa.

Coop Noncello, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposti, provvede quindi a irrogare con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

7.2. Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nelle procedure aziendali adottate da Coop Noncello sono considerati illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dipendenti – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dalle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- biasimo o rimprovero inflitto verbalmente: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento a una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori del Dipendente interessato;
- censura o biasimo inflitto per iscritto: si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente;
- multa o sospensione dal servizio e dalla retribuzione: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerato di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello; la stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta) senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate da Coop Noncello con riferimento al Decreto, al Modello o al Codice Etico, o in ordine a tematiche a essi relative; la multa non potrà superare l'importo di quattro ore di retribuzione;

la sospensione dal servizio e dalla retribuzione globale potrà essere disposta fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni e si applicherà per le violazioni considerate di maggior rilievo;

- licenziamento per motivi disciplinari: si applica in caso di adozione da parte del Dipendente di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda il rapporto fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria, di tale rapporto; tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:
 - redazione di documentazione incompleta o non veritiera (ad esempio, documenti indirizzati alla Pubblica Amministrazione, documenti contabili, ecc.);
 - omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
 - violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni;
 - violazione delle misure indicate nel Modello o delle misure previste nelle norme di legge a tutela del segnalante di una condotta illecita ai sensi della legge 179/2017;
 - effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni di condotte illecite che si rivelino infondate;
 - adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di condotte illecite ai sensi della legge 179/2017.

7.3. Sanzioni nei confronti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo

Nei confronti dell'organo amministrativo che abbia commesso una violazione del presente Modello, l'assemblea dei soci prontamente informata dall'O.d.V., può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate dalla violazione in questione:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile e spettanti agli amministratori;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali deleghe e/o procure conferite a uno o più amministratori.

L'assemblea, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte dell'organo di controllo, l'O.d.V. deve darne immediata comunicazione all'organo amministrativo, mediante relazione scritta. L'organo amministrativo, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'assemblea dei soci, inoltrando preventivamente ai soci la propria relazione a tale riguardo. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'assemblea dei soci.

7.4. Sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei Terzi Destinatari è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle eventuali clausole contrattuali inserite nei relativi contratti ovvero sulla base di quanto previsto dalle norme di volta in volta applicabili, e in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo, ove applicabile, il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito da Coop Noncello a causa di tali condotte.

*** ** ***